



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO E DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno *sei* del mese di *dicembre* alle ore *19:40* in Quinto di Treviso nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO	SINDACO	P
DURIGON IVANO	VICE SINDACO	P
FAVARO LUCIANO	ASSESSORE	P
SOLIGO NADIA	ASSESSORE ESTERNO	P
DA FORNO ISABELLA	ASSESSORE ANZIANO	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Avv. PIOVAN PATRIZIA

Il Sindaco DAL ZILIO MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE
F.to GRIGUOLO PIERO

COMUNICAZIONI

(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- AI CAPIGRUPPO
 ALLA PREFETTURA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO E DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- l'art. 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione e la individuazione dei "... principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle Regioni e degli Enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legislativo 10 ottobre 2012 n. 174 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province ed i Comuni, con l'articolo 1471-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";
- il punto 2 dell'allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Visto quanto disposto:

- dall'art. 11 bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto;
- dall'art. 11 quater comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- dall'art. 11 quinquies comma 3 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione o da un ente locale si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- dall'ultimo comma punto 1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che stabilisce che il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- dal punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- dal punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita:

“Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2) nei casi di:

 - a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell’attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente. ...(omissis)...In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata...(omissis)...”;
- dal punto 3.2 “Comunicazioni ai componenti del gruppo” del citato allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che così stabilisce: “Prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:
 - a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
 - b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
 - c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato”;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 28.12.2016 con la quale sono stati individuati gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso, determinata l’area di consolidamento e approvate le direttive e le linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche e patrimoniali per la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevato che prima dell’approvazione del bilancio consolidato 2016 si è necessario procedere ad un aggiornamento del suddetto atto in base a nuove informazioni in merito pervenute nel frattempo;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 30.08.2017 relativa all’aggiornamento degli enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso e da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016;

Dato atto che le partecipazioni economiche dirette nei enti, aziende e società del Comune di Quinto di Treviso sono le seguenti:

ENTE PARTECIPATO DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CLASSIFICAZIONE
ASCO HOLDING SPA	1,010422%	Società partecipata
A.C.T.T. SERVIZI SPA	1,808318%	Società partecipata
V.E.R.I.T.A.S. SPA	0,000352%	Società partecipata (art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011)
MOBILITA' DI MARCA SPA	0,252176%	Società partecipata (art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011)
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	3,855422%	Ente strumentale partecipato (art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	1,235000%	Ente strumentale partecipato (art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)

Ritenuto pertanto di valutare ciascuna partecipazione, considerando anche le partecipazioni indirette di primo livello, qualora l'ente partecipato direttamente non sia escluso, al fine di individuare le società e gli enti appartenenti al "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso":

ENTE PARTECIPATO DIRETTAMENTE	G.A.P.	MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL G.A.P.	PARTECIPATE INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO
ASCO HOLDING SPA	NO	Società non affidataria diretta di servizi pubblici locali e non a totale partecipazione pubblica (art. 11 quinquies comma 3 D.lgs. 118/2011)	
A.C.T.T. SERVIZI SPA	NO	Società non affidataria diretta di servizi pubblici locali (art. 11 quinquies comma 3 D.lgs. 118/2011)	
V.E.R.I.T.A.S. SPA	NO	Società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 11 quater D.lgs. 118/2011)	
MOBILITA' DI MARCA SPA	SI		S.T.I. S.P.A. F.A.P. S.P.A.
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	SI		CONTARINA S.P.A.
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	SI		

Considerato inoltre che ai fini della verifica per l'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento occorre valutare che la partecipazione patrimoniale superi l'1% oltre che determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011;

Esaminato l'elenco degli Enti inclusi nel "Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso" come sopra riportati e valutato di escludere dall'area di consolidamento i seguenti enti per la loro "irrilevanza" in quanto la partecipazione patrimoniale posseduta da questo Ente è inferiore all'1%:

ENTE APPARTENENTE AL	QUOTA DI	PERIMETRO DI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
----------------------	----------	--------------	----------------------

G.A.P.	PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE	CONSOLIDAMENTO	
MOBILITA' DI MARCA SPA	0,252176%	NO	Esclusa in quanto partecipazione inferiore all'1%
S.T.I. S.P.A.	0,050435%	NO	Esclusa in quanto partecipazione inferiore all'1%
FAP AUTOSERVIZI S.P.A.	0,021939%	NO	Esclusa in quanto partecipazione inferiore all'1%

Dato atto che i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale anno 2016 del Comune di Quinto di Treviso, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2017 di approvazione del rendiconto di gestione anno 2016, sono i seguenti:

PARAMETRO DA RENDICONTO 2016 COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	VALORE	SOGLIA DI IRRILEVANZA 10%
Totale dell'attivo	€ 23.095.991	€ 2.309.599
Patrimonio netto	€ 22.177.013	€ 2.217.701
Totale dei ricavi caratteristici	€ 4.572.463	€ 457.246

Verificata per ciascuno degli enti appartenenti al G.A.P. la cui partecipazione patrimoniale è superiore all'1% l'eventuale "irrilevanza" economica data dai tre parametri come sopra riportati, nonché la modalità di consolidamento (integrale o proporzionale):

	quota	importi totali	incidenza	Consolidamento e modalità
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	3,855422%			SI metodo proporzionale
Totale dell'attivo (bilancio consolidato 2016)		€ 87.879.537	maggiore soglia 10%	
Patrimonio netto (bilancio consolidato 2016)		€ 19.480.199	maggiore soglia 10%	
Ricavi caratteristici (bilancio consolidato 2016)		€ 82.934.797	maggiore soglia 10%	
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	1,235000%	-----	-----	SI metodo proporzionale

Rilevato che il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia non è stato in grado di fornire i suddetti dati in quanto si è avvalso degli articoli 227 e 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in base ai quali non ha predisposto il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

Constatato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo trasmette agli enti, aziende o società comprese nel perimetro di consolidamento una comunicazione che illustri il perimetro di consolidamento a cui appartengono e che indichi le direttive necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato secondo quanto disposto dall'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto pertanto di approvare:

- l'elenco degli enti, società ed aziende del "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso";

- b. l'elenco degli enti, società da inserire nel perimetro di consolidamento individuando per ciascuno le modalità di consolidamento;
- c. le linee guida e le direttive per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato 2017.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui per integralmente riportate, il seguente elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso”:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CLASSIFICAZIONE
MOBILITÀ DI MARCA SPA	0,252176%	Società partecipata (art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011)
S.T.I. S.P.A.	0,050435%	Società partecipata indiretta di primo livello
F.A.P. S.P.A.	0,021939%	Società partecipata indiretta di primo livello
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	3,855422%	Ente strumentale partecipato (art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)
CONTARINA S.P.A.	3,855422%	Società partecipata indiretta di primo livello
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	1,235000%	Ente strumentale partecipato (art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)

- 2. di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui per integralmente riportate, il seguente elenco degli enti, aziende e società già componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso” che costituiscono il perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	3,855422%	proporzionale
CONTARINA S.P.A.	3,855422%	proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	1,235000%	proporzionale

- 3. di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui per integralmente riportate, le direttive e le linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento, così come riportate nell'allegato sub A) del presente provvedimento;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento ai soggetti ricompresi nel punto 2 del presente provvedimento e al Revisore dei Conti.

Indi, stante l'urgenza di provvedere entro i termini di legge, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 04-12-2017

Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 04-12-2017

Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIOVAN PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data _____

Li, _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio allegato 4/4 al predetto decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del Revisore dei conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento al perimetro di consolidamento, individuato dall'ente capogruppo,
- alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo **entro 10 giorni** dall'approvazione dei bilanci e, **in ogni caso, entro il 20 agosto** dell'anno successivo a quello di riferimento. Come successivamente meglio evidenziato, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche e partite in transito.

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo - Comune di Quinto di Treviso - deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora

non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del perimetro di consolidamento si attivino, nei confronti degli altri componenti, tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Quinto di Treviso e agli altri componenti del perimetro di consolidamento, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo indicante: controparte, causale, importo, **entro il 28 febbraio 2018**.

2. Criteri di valutazione.

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del gruppo amministrazione pubblica e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da uno o più enti, è altresì accettabile, se esse non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti/crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali.

In considerazione di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso" riportino il dettaglio delle voci di debito/credito come sopra indicato.

E' inoltre utile inviare al Comune di Quinto di Treviso la scheda contabile (mastri) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Ratei, risconti e altri accantonamenti.

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario pertanto che le note integrative degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Interessi ed altri oneri finanziari.

In considerazione di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari.

In considerazione di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Strumenti finanziari derivati.

In considerazione di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

8. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi.

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici.

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, COSAP, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

10. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Quinto di Treviso.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Quinto di Treviso per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Quinto di Treviso e agli altri componenti del gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del gruppo.

11. Spesa per il personale.

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo - Comune di Quinto di Treviso:

A) Si considera "spesa del personale":

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto; si intende anche personale c.d. "distaccato/comandato";
3. spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. IRAP;
11. oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono detratte dall'ammontare della spesa del personale:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

12. Altro.

Lo stato patrimoniale consolidato attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2). Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.